

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

Comune di Roccafranca



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 59 DEL 20/12/2000.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 del 21/02/2007 e N.6 DEL 07/03/2008.

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 446/97.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 267/2000; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art.2 - Scopo del regolamento

1. Per tutti i rapporti tra Comune e soggetti passivi che riguardino entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, è necessaria l'indicazione dei dati anagrafici completi e del codice fiscale per le persone fisiche. Le persone giuridiche e gli enti non commerciali devono indicare la ragione sociale e la denominazione, il codice fiscale e la partita I.V.A.
2. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art.3 - Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a) tributi comunali;
 - b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
 - c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art.5 - Aliquote, tariffe, prezzi e scadenze.

1. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.
2. Nel caso in cui il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali e per l'approvazione del bilancio di previsione venga differito oltre la scadenza stabilita dalla legge per i versamenti dei tributi locali; le scadenze degli stessi si intendono differite di 2 mesi dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

Art.6 - Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7 - Forme di gestione

~~1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:~~

- ~~a) mediante gestione diretta;~~
- ~~b) mediante gestione associata nelle forme previste dal decreto legislativo 267/2000~~
- ~~c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 446/97~~

~~Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:~~

- ~~1) mediante convenzione alle aziende speciali~~
- ~~2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 446/97.~~
- ~~3) mediante affidamento ai concessionari della riscossione o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997 (all'atto della sua attuazione a regime), nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.~~

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs.n.267/2000.
- mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Leg.n.446/1997;
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs.267/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art.52 del D:lgs.n.446/1997;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs.n.446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma. A condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art.8 - Soggetti responsabili delle entrate

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro apposito provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva le attività necessarie alla riscossione vengono scelte dal responsabile dell'Ufficio Tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi.
5. 158/160

Art.9 – Interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione di tributi sono dovuti nella stessa misura di quello legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.10 – Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. I versamenti relativi a rimborsi, liquidazioni ed accertamenti non devono essere eseguiti quando l'importo della sola tassa od imposta risulta pari o inferiore a € 10,33 per ogni singolo anno d'imposta.
2. Ai sensi del disposto dell'art.1 comma 166 della Legge 27/12/2006 n.296, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.11-Compensazione

1. E' riconosciuta facoltà al contribuente, ai sensi del disposto dell'art.1 comma 167 della Legge 27/12/2006 n.296, di compensare, nello stesso anno d'imposta, le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

TITOLO V - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art.12 - Forme di riscossione

1. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 36 della Legge 388/2000 il comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona;
2. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla Legge.

Art.13 - Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art.14 – Autotutela

1. Il dirigente o il responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

TITOLO VI - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art.15 - Accertamento con adesione

1. Il Comune adotta, per le entrate tributarie, apposito regolamento in materia di accertamento con adesione, sulla scorta dei principi previsti per i tributi erariali.

Art.16 - Ravvedimento operoso

1. Oltre alle ipotesi di ravvedimento normale da disposizioni legislative, a norma dell'articolo 13 comma 5 del decreto legislativo 472/1997 e successive modificazioni, vengono individuate ulteriori circostanze che importano l'attenuazione della sanzione. I contribuenti che abbiano versato l'imposta comunale sugli immobili dovuta per il possesso di aree edificabili in misura inferiore rispetto a quanto dovuto applicando il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, possono regolarizzare la loro posizione secondo le seguenti modalità:

- 1.1 il ravvedimento deve avvenire nel termine ultimo di prescrizione dell'attività di accertamento dell'ente e comunque prima che siano iniziate attività di controllo o di accertamento da parte dell'ente
- 1.2 il ravvedimento si perfeziona mediante il versamento, per ogni annualità, della maggiore imposta, calcolata sulla base di tabelle di riferimento approvate dall'ente, della sanzione ridotta a 1/5 del minimo previsto per la violazione e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione a giorno
- 1.3 non si considera inizio dell'attività di accertamento l'invito al contribuente a regolarizzare la propria posizione a norma dell'articolo 6 comma 2 della legge 212/2000

Il ravvedimento viene previsto a fronte dell'oggettiva incertezza in merito alla corretta determinazione dei valori venali delle aree edificabili, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso.

TITOLO VII - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLA LEGGE 212/2000 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE) CON RIGUARDO AI TRIBUTI LOCALI

Art.17- Informazioni al contribuente

1. l'amministrazione comunale garantisce adeguata informazione ai contribuenti in ordine agli adempimenti e agli atti adottati in materia di tributi locali. L'informazione è fornita con congruo anticipo rispetto alle scadenze che il contribuente deve rispettare

Art.18- Conoscenza degli atti

1.al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente mediante autocertificazione

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

2. L'emissione di avvisi di liquidazione, nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve essere preceduta da una richiesta di chiarimenti al contribuente con invito a produrre eventuale documentazione mancante. Il termine per la risposta è fissato in 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.19- Chiarezza e motivazione degli atti tributari

1. gli atti dell'ente devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
2. Se nella motivazione si fa riferimento a un atto che non sia conosciuto o in possesso del contribuente, questo atto deve essere allegato all'atto che lo richiama. In alternativa, deve essere riprodotta nella motivazione la parte essenziale dell'atto richiamato
3. Gli atti dell'ente devono indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato; il responsabile del procedimento; il funzionario comunale che può riesaminare l'atto in sede di autotutela; le modalità per proporre ricorso avverso l'atto.
4. Ai sensi dell'art.1 commi 159 e 160 della Legge 27/12/2006 n.296 i messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente ha affidato anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52 comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base delle direzioni e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art.20- Errori del contribuente

1. Non si procede all'irrogazione della sanzione tributaria:
 - 1.1 quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.
 - 1.2 a fronte di violazioni meramente formali senza debito di imposta. Si considerano tali le violazioni senza debito di imposta che non costituiscano ostacolo all'azione di verifica e di accertamento dell'ente o che non derivino da obblighi di dichiarazione in capo al contribuente

Art.21- Diritto di interpello

1. il comune di Roccafranca garantisce ai contribuenti il diritto di interpello secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 11 della legge 212/2000. Il comune definisce adeguate misure organizzative necessarie all'espletamento dell'attività prevista dal presente articolo

Art.22 - Organi indiretti

1. I principi della legge 212/2000 devono essere rispettati anche dagli incaricati esterni delle operazioni di riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi comunali. A tale fine sono definite apposite clausole negli atti di affidamento dei servizi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.23- Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al presente regolamento, così come rilevabili agli artt.9, 10, 11, 12 e 19 sono estese anche ai rapporti pendenti alla data del 01/01/2007 (art.1 comma 171 Legge 27/12/2006 n.296).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.